

**AVVOCATI: OBBLIGO DI INFORMARE IL CLIENTE DELL'ACCESSIBILITÀ AL
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
(ART. 4, D.LGS. 28/2010)**

MODELLO DI INFORMATIVA

GIUSEPPE BUFFONE

Il decreto legislativo n. 28 del 2010, introduce l'obbligatorietà del preventivo tentativo di conciliazione, dinnanzi ai Mediatori, per un cospicuo numero di controversie civili prevedendo, altresì, una integrazione del contratto di patrocinio, quanto allo statuto della sua validità.

Ed, infatti, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. 28/10 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato deve informare altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

L'obbligo di informazione (cui si associa un onere di allegazione nell'eventuale giudizio) provoca anche una reazione dell'Ufficio giudiziario: il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informativo, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

La versione originaria dell'art. 4 prevedeva che la violazione dell'obbligo di informazione determinasse la nullità del contratto di patrocinio. Siffatta disposizione era stata fortemente censurata dal Consiglio nazionale forense e pure dalla Dottrina. Il Legislatore, pertanto, durante il travaglio legislativo, ha modificato la previsione de qua accedendo alla tesi della annullabilità: "in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile".

Stante la formulazione dell'art. 4, comma III, la violazione del disposto ivi introdotto fa sì che i contratti di patrocinio debbano considerarsi annullabili. Da qui l'importanza di adempiere all'onere informativo prescritto dalla normativa.

Il CNF ha predisposto un modello di informativa (v. allegato alla Circolare 15 marzo 2010, n. 11): in questa sede si propone un ulteriore modello, scelto in ragione della possibilità di offrire un maggiore ventaglio di dati informativi.

LE NUOVE NORME

D.lgs. 28/2001

Art. 4

Accesso alla mediazione

La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Vecchio testo:*l'avvocato è tenuto, nel primo colloquio con l'assistito, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione*

IL MODELLO DI INFORMATIVA

Formule. *Informativa ex art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010¹*

STUDIO LEGALE
VIA DELLE N. 1
ROMA
TEL. FAX ... EMAIL ...

**INFORMATIVA SULL'ACCESSO ALLA MEDIAZIONE
ART. 4, COMMA III, D.LGS. 28/2010**

ESTREMI DELLA LITE:

¹ La formula costituisce un estratto dal formulario predisposto in: BUFFONE, *Mediazione e Conciliazione (commento al d.lgs. 28/2010)* in *Il Civilista* (fascicolo monografico), Giuffrè ed., Milano, 2010

.....
Con il presente documento, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, all'esito del colloquio intercorso, contestualmente al conferimento dell'incarico, la

INFORMIAMO

CHE:

1) ha la possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, atteso che *“chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili”*, senza che ciò precluda l'accesso al servizio pubblico di Giustizia. In tal senso, ha la facoltà di proporre istanza ad un organismo di conciliazione iscritto nel Registro istituito con decreto ministeriale: dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi;

2) avvalendosi della procedura di mediazione sarà tenuto a versare una indennità ai mediatori, ma tale versamento gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 20 d.lgs. cit. Ed, infatti, alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 del suddetto art. 20;

3) tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.;

4) la mediazione è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 5 del d.lgs. cit.: quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato;

5) All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Il presente documento, letto all'assistito, viene sottoscritto in due originali: uno rimane presso questo studio legale ed uno viene consegnato al cliente

FIRMA

Nome e cognome del cliente

FIRMA

Avv.